

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DA ESPLETARSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 4 ANNI.

CIG 91644485BB

CPV 79620000-3

CHIARIMENTO N. 2 DEL 06/05/2022

Quesito n. 1 del 28/04/2022

Domanda n. 1:

Si chiede di avere evidenza del dettaglio dei profili professionali da inserire e delle relative mansioni.

RISPOSTA: Come da art.1 del Capitolato, le prestazioni oggetto dell'accordo quadro consistono nel garantire la somministrazione di lavoro a tempo determinato nel numero, quantità e livello di inquadramento giuridico di cui la stazione appaltante ha necessità per il corretto svolgimento delle proprie attività, nelle more del completamento delle assunzioni per le categorie B e C previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale.

Domanda n. 2:

Si chiede inoltre di sapere se la Committente intende applicare la cosiddetta "clausola sociale" e, in caso affermativo, si chiede cortesemente di conoscere:

- Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione
- L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- L'attuale fornitore;

RISPOSTA: Sì, è prevista la clausola sociale. Il numero di risorse attualmente somministrate è pari a 22 unità a tempo determinato, di cui 3 cat. B e 19 cat. C, tutti per 30 ore settimanali. Il fornitore attuale è TEMPOR SpA - C.F. 00685980146 - P.IVA: 12015820157, con sede legale in Milano in Via G.B. MORGAGNI 28.

La durata media è un dato estremamente variabile che storicamente è variato da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 18.

Come da art.1 del Capitolato, il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 a cura dell'Agenzia Aggiudicataria, e anche in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Quesito n. 2 del 03/05/2022

Domanda n. 1: siamo a chiedere quale sia la motivazione per la quale nella ricostruzione del costo non vengono considerati gli accantonamenti di ferie ed ex festività, che fanno parte del costo del lavoro.

RISPOSTA: Il CCRL applicato non prevede accantonamenti specifici per ferie ed ex festività: pertanto le stesse vanno computate come il costo del normale orario di lavoro.

Quesito n. 3 del 03/05/2022

Domanda n. 1: Con riferimento ai costi orari indicati nell'Allegato A, vogliate prendere nota di quanto segue: Il costo del lavoro sostenuto dalle Agenzie del Lavoro è rigidamente determinato da apposita normativa derivante dal CCNL e da disposizione legislative, come ad esempio:

Contributi INPS pari al 28,68%

Contributo ASPI pari al 1,4%

TFR pari al 7,41%

Oltre a tali costi vanno considerate anche i costi derivanti dalle ore di ferie ed ex festività che vanno riconosciute al lavoratore somministrato.

Le risposte da Voi date ai quesiti 2e 3 del 15/04/2022 non chiariscono tale aspetto: si dice che sono ricomprese nel costo del lavoro ma in tal caso ai Costi Orari dell'Allegato A andrebbero aggiunti tali costi anche perché le risposte date escludono una loro fatturazione a parte.

Per quanto sopra descritto i Costi Orari sostenuti dalle Agenzie del lavoro è più alto di quanto da Voi indicato e anche applicando il Margine Massimo del 3%, peraltro da ribassare, questo non sarebbe sufficiente a compensare i Costi indicati nell'Allegato A rispetto ai Costi sostenuti dalle APL.

Si chiede pertanto una attenta verifica dei Costi de Lavoro da Voi indicati ovvero che la Stazione Appaltante rimborserà il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia per il lavoro così come previsto dal D.lgs. 81/2015:

Art. 33 - Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

RISPOSTA: ASPAL applica il proprio contratto indicato nei documenti di gara ed al quale la ditta aggiudicataria dovrà attenersi; nell'importo previsto a base di gara dovranno essere ricompresi i costi derivanti.

Il Responsabile della fase di affidamento
Ing. Valerio Carzedda